



Monica Cioffi

Notaio

Via Libertà 140

40059 Medicina

Vicolo Fantuzzi 5/b

40125 Bologna

Tel 051 272705 – 051 857379

Repertorio n.36616

Raccolta n. 10317

RETTIFICA DI ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
“CENTRO CRISTIANO DELLA NUOVA NASCITA EVANGELICA”
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno sedici del mese di marzo,

- 16 marzo 2023 -

In Bologna, nel mio studio in Vicolo Fantuzzi n. 5/B.

Innanzi a me dottoressa MONICA CIOFFI, Notaio in Medicina, iscritta presso il Collegio Notarile del Distretto di Bologna sono presenti i Signori:

- ASIAMAH PETER nato a Tema (Ghana) il 15 maggio 1967, domiciliato a Modena, via Portovenere n. 21, codice fiscale: SMH PTR 67E15 Z318C, cittadino italiano;
- FOFIE AFUA nata a Kumasi (Ghana) il 6 luglio 1972, domiciliata a Modena, via Portovenere n. 21, codice fiscale: FFO FAU 72L46 Z318T, cittadina italiana;
- ASIEDU KOFI nato a Tema (Ghana) il 2 gennaio 1971, domiciliato a Modena, via Del Guercino n. 30, codice fiscale: SDA KFO 71A02 Z318Z, cittadino italiano;
- BERTCHIE FELIX, nato a Kumasi (Ghana), il 9 novembre 1983, domiciliato a Modena, via Antonio Gramsci n. 337, codice fiscale BRC FLX 83S09 Z318F, cittadino del Ghana provvisto del permesso di soggiorno n. I14397191 rilasciato dalla Questura di Modena in data 25 gennaio 2019 con durata illimitata;
- HAMON JOSEPH, nato a Dormaa Ahenkro (Ghana) il 18 maggio 1980, domiciliato a Modena, viale Antonio Gramsci n. 122, codice fiscale: HMN JPH 80E18 Z318M, cittadino del Ghana provvisto del permesso di soggiorno n. I10569683 rilasciato dalla Questura di Modena il 12 dicembre 2015 con durata illimitata;
- ANTWE AGYEI BENNY EBENEZER nato a Sekondi (Ghana) l'11 ottobre 1954, domiciliato a Modena, via Tino Pelloni n. 29, Codice Fiscale: NTW BNY 54R11 Z318C, cittadino italiano;
- KUMI BENJAMIN, nato a Accra (Ghana) il 15 maggio 1980, domiciliato a Modena, via Antonio Gramsci n. 337, codice fiscale KMU BJM 80E15 Z318C, cittadino del Ghana provvisto del permesso di soggiorno n. I04430498 rilasciato dalla Questura di Modena il 14 dicembre 2012 con durata illimitata;
- YEBOAH DANIEL NANA, nato a Koforidua (Ghana) il 10 giugno 1977, domiciliato a Modena, via Pietro Maroncelli n. 48, codice fiscale YBH DLN 77H10 Z318B, cittadino del Ghana provvisto del permesso di soggiorno n. I15793857 rilasciato dalla Questura di Modena il 4 agosto 2020 con durata illimitata.

Comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo,

PREMESSO CHE:

- con atto a mio rogito in data 8 febbraio 2023 rep. n. 36560/10276, registrato a Bologna il 9 febbraio 2023 al 5881 serie 1T, i signori ASIAMAH PETER, FOFIE AFUA, ASIEDU KOFI, BERTCHIE FELIX, HAMON JOSEPH, ANTWE AGYEI BENNY EBENEZER, KUMI BENJAMIN e YEBOAH DANIEL NANA hanno costituito, ai sensi del D. Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e del codice civile per quanto compatibile e delle altre disposizioni legislative vigenti in materia, un'associazione senza fini di lucro denominata “CENTRO CRISTIANO DELLA NUOVA NASCITA EVANGELICA”, di seguito denominata “associazione”, con sede in Modena, attualmente in Via Gazzotti n.301;
- è ora intenzione degli stessi di rettificare la descrizione dell'oggetto sociale nella sola parte relativa alle attività secondarie che la stessa può esercitare a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore per eliminare ciò che potrebbe non essere adeguato per la qualifica di Ente del Terzo Settore, restando invariate le attività di interesse generale esercitate a norma dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore e tutto il resto dell'atto

Registrato all'Agenzia delle

Entrate Ufficio di Bologna

il 17/03/2023

n. 11868 serie 1T

Corrisposti Euro 245,00

costitutivo e dello statuto;

TUTTO CIO' PREMESSO

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, i componenti per maggior chiarezza ripetono integralmente il predetto atto costitutivo e relativo statuto come segue:

1)

Tra i componenti è costituita, ai sensi del D. Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e del codice civile per quanto compatibile e delle altre disposizioni legislative vigenti in materia, un'associazione senza fini di lucro denominata "CENTRO CRISTIANO DELLA NUOVA NASCITA EVANGELICA", di seguito denominata "associazione", con sede in Modena, attualmente in Via Gazzotti n.301.

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione delle Associazioni di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sarà integrata automaticamente con le parole "APS" ed "ETS" e diventerà "APS CENTRO CRISTIANO DELLA NUOVA NASCITA EVANGELICA ETS".

L'associazione, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, tra cui:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività di interesse sociale, culturale o religioso;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- aiuto alle persone che versano in stato di bisogno e necessitano di assistenza morale, spirituale e materiale.
- organizzazione e gestione di incontri culturali;

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione ha durata illimitata.

L'associazione è retta dalle norme contenute nello statuto, che quale parte integrante del presente atto si allega sotto la lettera "A".

Sono componenti del Consiglio Direttivo nelle persone dei Signori:

ASIAMAH PETER, quale Presidente, FOFIE AFUA, quale Vice Presidente, BERTCHIE FELIX, quale Segretario, ASIEDU KOFI, HAMON JOSEPH, ANTWI AGYEI BENNY EBENEZER, KUMI BENJAMIN e YEBOAH DANIEL NANA, quali Consiglieri.

Tutti gli eletti hanno accettato la carica e dichiarato di non trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità prevista dall'art. 2382 del Codice Civile o comunque dalle leggi applicabili.

Il Consiglio Direttivo così costituito rimarrà in carica per 3 (tre) anni.

Il primo esercizio si chiuderà in data 31 dicembre 2023. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita."

2)

Le parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del Regolamento UE n.679/2016 GDPR e dell'art.13, comma 1 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Le parti dichiarano di aver preso conoscenza dell'allegato e perciò dispensano me Notaio dalla lettura del medesimo.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto con l'ausilio di mezzo elettronico da persona di mia fiducia, completato di mia mano e del quale ho dato lettura ai comparenti, che lo approvano e con me lo sottoscrivono alle ore 17.48

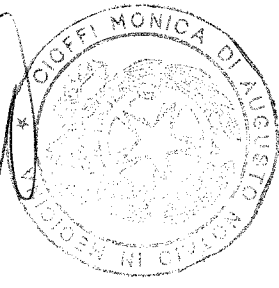
Consta di due facciate intere e parte della terza di un foglio.

Sottoscritto: ASIAMAH PETER
AFUA FOFIE
ASIEDU KOFI
BERTCHIE FELIX
HAMON JOSEPH
BENNY EBENEZER ANTWI AGYEI
KUMI BENJAMIN
DANIEL NANA YEBOAH
Monica Cioffi (sigillo)

La presente copia di *tredecis* pagine scritte è conforme al suo originale, firmato, ai miei atti, si rilascia per *gli atti consentiti dalla legge*

Bologna, 17 marzo 2023

[Firma]



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"CENTRO CRISTIANO DELLA NUOVA NASCITA EVANGELICA"
(Presidente eletto dall'Assemblea)

ART. 1

(Statuto- Denominazione-sede-durata-Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale")

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione denominata "CENTRO CRISTIANO DELLA NUOVA NASCITA EVANGELICA", di seguito indicata anche come "Associazione". Ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del RUNTS, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà "APS CENTRO CRISTIANO DELLA NUOVA NASCITA EVANGELICA ETS".

L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Modena. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Modena non comporta modifica statutaria e avviene sulla base di apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. Essa opera nel territorio della provincia di Modena, ed intende operare anche nell'ambito della Regione Emilia-Romagna.

4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

5. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2

(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

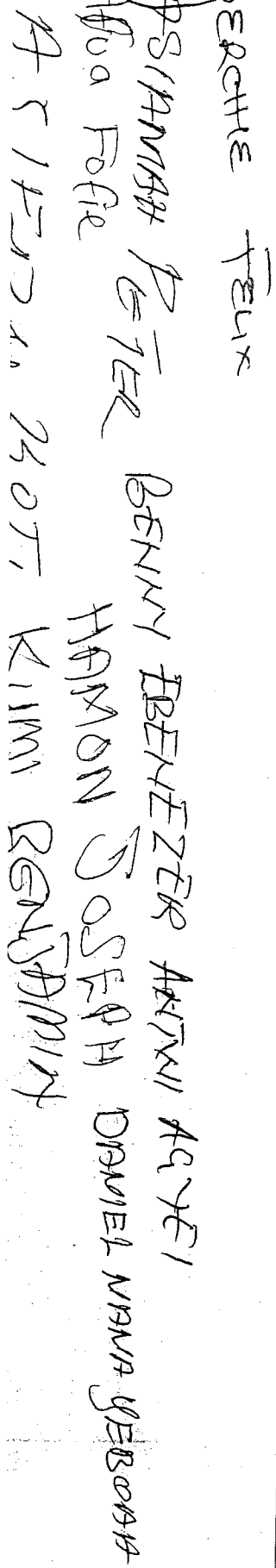
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12





Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al

numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- ☐ eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- ☐ essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- ☐ prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- ☐ esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- ☐ votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- ☐ denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- ☐ rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- ☐ versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

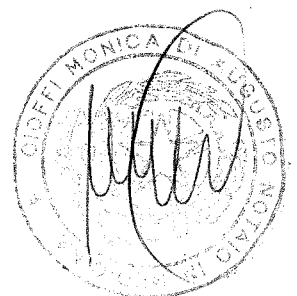
ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.



ART. 9
(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10
(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- ☐ Assemblea degli associati
- ☐ Organo di amministrazione
- ☐ Presidente
- ☐ Organo di controllo
- ☐ Organo di revisione

ART. 11
(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti



gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- ☐ determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- ☐ approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- ☐ nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- ☐ nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- ☐ delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ☐ delibera sull'esclusione degli associati;
- ☐ delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- ☐ approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ☐ delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- ☐ delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

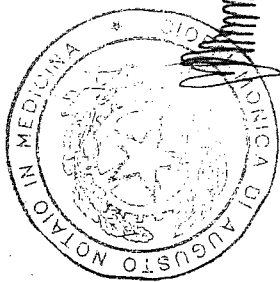
L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da un numero variabile da tre a nove membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.





ASSEMBLEA
ALFA FOFIE
ASSEMBLEA
BERCHIE FELIX
KIMI RENJAMIN
PETER BENNY EBENEZER ANTIMAGYE
HANON JOSEPH
DANIEL NANA GERBONAH

Dura in carica per n. 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per più mandati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- ☐ amministra l'associazione,
- ☐ attua le deliberazioni dell'assemblea,
- ☐ predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- ☐ predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- ☐ stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- ☐ cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- ☐ è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
- ☐ disciplina l'ammissione degli associati,
- ☐ accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- ☐ vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- ☐ vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- ☐ esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- ☐ attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 7 (sette) giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ART. 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- ☐ quote associative;
- ☐ contributi pubblici e privati;
- ☐ donazioni e lasciti testamentari;
- ☐ rendite patrimoniali;

- ☐ attività di raccolta fondi;
- ☐ rimborsi da convenzioni;
- ☐ proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts.
- ☐ ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26
(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28
(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29
(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa

destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.